



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino

Area Staff e Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA

N. 572/2022

PERSONALE

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER N. 1 (UNO) POSTO CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – PROFILO PROFESSIONALE “ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE”, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALPIGNANO MEDIANTE PROGRESSIONE DI CARRIERA (C.D. PROGRESSIONE VERTICALE). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di Novembre
negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER N. 1 (UNO) POSTO CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – PROFILO PROFESSIONALE “ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE”, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALPIGNANO MEDIANTE PROGRESSIONE DI CARRIERA (C.D. PROGRESSIONE VERTICALE). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL DIRETTORE DI AREA

Richiamata la determinazione n. 481 del 19/10/2022 “*Selezione per la copertura a tempo pieno ed indeterminato per n. 1 (uno) posto categoria giuridica D – profilo professionale “ispettore di polizia municipale”, riservata esclusivamente ai dipendenti del Comune di Alpignano mediante progressione di carriera (c.d. progressione verticale). Indizione procedura , approvazione schema avviso e modello domanda di ammissione*”;

Visto l'avviso di selezione approvato, come pubblicato sul sito internet del Comune di Alpignano nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” e e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni;

Richiamato l'art. 6 dello stesso avviso che prevede “*La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, viene nominata con successivo provvedimento dal Direttore Area Staff e Comunicazione al quale compete la responsabilità dell'ufficio personale, con le modalità previste nel Regolamento di accesso agli impieghi art. 24, c. 2.*”;

Richiamato il vigente regolamento comunale sulla disciplina progressioni verticali. Addendum al regolamento sull'accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 125/2021 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura;

Visto il vigente regolamento di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 64/2020 e s.m.i., ed in particolare l'art. 24 Commissione esaminatrice, commi 2 e 6, che prevedono quanto segue:

2. *La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Area al quale compete la responsabilità dell'ufficio personale è composta:*

- a) *dal Segretario Generale o dal Responsabile dell'Area interessata o da altro Responsabile dell'Ente o da un funzionario di un'altra Pubblica Amministrazione in qualità di Presidente;*
- b) *da due esperti – componenti effettivi - nelle materie oggetto della selezione scelti tra funzionari del Comune o di altra pubblica Amministrazione di categoria non inferiore a quella messa a concorso. Può anche essere nominato personale in quiescenza inquadrato, durante il servizio attivo, in categoria non inferiore a quella del posto messo a concorso.*

6. *Con la stessa determinazione si provvederà alla nomina del segretario della commissione nella persona di un dipendente di categoria superiore o pari a quella del posto oggetto di selezione.*

Dato atto che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione in argomento, in applicazione alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi e sulla disciplina delle progressioni verticali;

Considerato che:

Categoria giuridica D

Rilevato che:

- la funzione di Presidente della Commissione viene assunta dal Vice Segretario Generale – dott.ssa Giuseppina Ruggiero;
- le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla sig.ra Maria Lautieri categoria giuridica D – Direttore Area Servizi al Cittadino e Cultura del Comune di Alpignano;

Dato atto che:

- all'atto dell'insediamento della Commissione esaminatrice, il Presidente, il segretario verbalizzante, nonché i componenti esperti, dovranno rendere le dichiarazioni previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- in particolare dovranno essere sottoscritte apposite dichiarazioni dalle quali risulti l'insussistenza delle incompatibilità nonché delle condanne di cui al citato art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001;
- in caso contrario, i componenti della Commissione esaminatrice decadranno dalla nomina;

Richiamato l'articolo 18, comma 1, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza”*;

Considerato che la legge 56/2019, all'articolo 3, comma 13, stabilisce: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”*;

Visto il DPCM 24 aprile 2020, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 225 del 10 settembre 2020”;

Preso atto che l'articolo 1 del suddetto DPCM, ai commi 4 e 5 dispone: *“4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto. 5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”*;

Dato tuttavia atto che:

- il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Comune di Lucca (da questo protocollato in entrata al n. 77558/2021 in data 07.06.2021) secondo il quale *“la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 3, c. 14, Legge n. 56/2019 riguarda tutti i*

componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso”;

- in risposta ad una richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Settala (MI), la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con propria deliberazione n. 253/2021/PAR del 03.11.2021 ha espresso il seguente principio di massima *“A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia;*
- sulla scorta di quanto affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia di cui sopra, la Corte dei Conti Puglia, con il parere n. 174/2021/PAR, ribadisce quanto segue *“...a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al citato art. 3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali”;*

Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra, visti i contrastanti pareri in materia, ai componenti interni della commissione esaminatrice e ai segretari non viene corrisposto alcun compenso, in quanto svolgono i relativi adempimenti in orario di servizio; qualora le sedute si svolgano al di fuori del normale orario di lavoro, verrà riconosciuto ai componenti (se di qualifica non dirigenziale o non appartenenti all'area delle posizioni organizzative) ed ai segretari il diritto al pagamento delle ore di straordinario effettuate, specificando tuttavia che i predetti compensi potrebbero essere riconosciuti solo recependo quanto previsto dal DPCM 24 aprile 2020;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Direttore di area, ai sensi degli articoli n.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000 in data 18/08/2000;

Visti i seguenti decreti sindacali:

- n. 22 del 29/07/2021 di nomina della dott.ssa Caterina Fumarola Responsabile dell'Area Staff e Comunicazione, ai sensi degli articoli n.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000 in data 18/08/2000;
- n. 21 del 29/07/2022 di proroga temporanea fino al 31/12/2022 del Responsabile di Area, come sopra individuato;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò considerato;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

(Art.147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000).

IL DIRETTORE DI AREA
Caterina Fumarola
Documento firmato digitalmente
(30/11/2022)